



SCHEDA ANAGRAFE – CITTADINI DELL'UNIONE

***PER I CITTADINI DELL'UNIONE, DA QUALI ELEMENTI
E' DETERMINATA LA CONDIZIONE DI LEGALMENTE
SOGGIORNANTE ?***

OSSERVAZIONI

Secondo l'opinione prevalente, si considera legalmente (o regolarmente) soggiornante chi è in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 30/2007 ed è iscritto in Apr [cfr. MINARDI, PALMIERI, *La nuova disciplina dei cittadini comunitari*, Rimini (Maggioli), 2007, 55 (nota 7), 61, 85; REDAZIONE, in www.anusca.it (quesito del 29 giugno 2007); REDAZIONE, in www.deaweb.org (quesito del 29 ottobre 2007); CORVINO, *La documentazione ammessa per l'iscrizione anagrafica dei comunitari*, in *Serv. dem.*, 2007, n. 11, 10; secondo REDAZIONE, in www.deaweb.org (quesito del 22 dicembre 2008), anzi, dal "11 aprile 2007, la regolarità del soggiorno è dimostrata dall'aver assolto agli obblighi previsti dall'art. 9 del d.lgs. 30: iscrizione in anagrafe"].

A nostro parere, invece, nello spirito della Direttiva 2004/38 del 29 aprile 2004, legalmente soggiornante non può significare (in possesso dei requisiti e) iscritto in Apr [cfr. REDAZIONE, *Libertà di circolazione e di soggiorno nell'Unione Europea per i cittadini degli Stati membri e i loro familiari. Guida alla Direttiva 2004/38/CE*, in [www.deaweb.org/opload-fck/file/allegati/Guide_2004_38_ec_it \[1\].pdf](http://www.deaweb.org/opload-fck/file/allegati/Guide_2004_38_ec_it [1].pdf); sembra vicina alla ns. posizione REDAZIONE, in *Serv. dem.*, 2007, n. 9, 42]:

1) non lo può significare, anzitutto, per coloro che intendono soggiornare per un breve periodo, superiore a tre mesi ma inferiore all'anno, siano essi titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato, studenti o *inattivi*; per costoro non è possibile (procedere al) l'iscrizione in Apr, mancando il requisito della dimora abituale (ed infatti il Ministero dell'Interno ha – per questi casi – *revitalizzato* lo schedario della popolazione temporanea);

2) ma non lo può significare neppure in linea generale, quale riferimento *di massima*, perché l'art. 8, par. 2, della Direttiva prevede sanzioni proporzionate e non discriminatorie per l'inadempimento dell'obbligo di iscrizione: non considerare legalmente soggiornante chi ha – semplicemente – ommesso di chiedere l'iscrizione in Apr, con effetti – *deleterii* – sul diritto al soggiorno permanente, ci sembra proprio una sanzione con queste caratteristiche, soprattutto rispetto al cittadino italiano, che incorre nelle – sole – sanzioni pecuniarie previste dalla Legge anagrafica;

3)ciò non significa, peraltro, che l'iscrizione in Apr sia (completamente) priva di rilevanza: poiché prima della *regolarità* è necessario (che ci sia) il *soggiorno*, cioè la dimora nello Stato ospitante e poiché il soggiorno *di lungo periodo* (per dare una quantificazione: superiore all'anno) configura la dimora abituale, la quale, a sua volta, implica l'obbligo di iscrizione in anagrafe, ne deriva che la mancata iscrizione in Apr configura la presunzione – ovviamente *iuris tantum* – di mancanza (non propriamente della *regolarità*, quanto, piuttosto, *a monte*) del(lo stesso) soggiorno; i riflessi di questo approccio si possono cogliere, soprattutto, in sede di valutazione delle condizioni che configurano il diritto al soggiorno permanente: maggiore è il periodo di (asserito) soggiorno privo di *copertura anagrafica*, maggiore è la valenza indiziaria – contraria – della mancata registrazione amministrativa; con la conseguenza che spetterà al cittadino dell'Unione dimostrare il soggiorno – sfociato, per la sua durata, in dimora abituale – in Italia, in contrasto con le risultanze anagrafiche;

4)l'osservazione sub 3) coinvolge anche il soggiorno maturato prima della vigenza della Direttiva [o del Decreto Legislativo, per chi nega valenza *self executing* alla Direttiva]



Immigrazione.
biz

Scheda a cura di: Rober Panozzo
autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della
popolazione, diritto di famiglia e immigrazione
07/02/2009